



Trova il futuro che ti cerca.

La Costituzione è ancora attuale?

Dott. Fabrizio Crestani

Come leggere la Costituzione?




Ubi societas, ibi ius



La nostra Costituzione

- **2 giugno 1946:** *referendum* sulla forma di Stato (monarchia o repubblica) ed elezioni per un'Assemblea Costituente di 556 componenti



La nostra Costituzione

- **22 dicembre 1947:**
il testo della
Costituzione è
approvato
dall'Assemblea
Costituente;
entrerà in vigore il
1° gennaio 1948




La nostra Costituzione

- **Principi fondamentali**
- **Parte prima**
 - Diritti e doveri dei cittadini**
 - Titolo I – Rapporti civili
 - Titolo II – Rapporti etico-sociali
 - Titolo III – Rapporti economici
 - Titolo IV – Rapporti politici
- **Parte seconda**
 - Ordinamento della Repubblica**
 - Titolo I – Il Parlamento
 - Titolo II – Il Presidente della Repubblica
 - Titolo III – Il Governo
 - Titolo IV – la Magistratura
 - Titolo V – Le Regioni – Le Province – I Comuni
 - Titolo VI – Garanzie costituzionali

Democrazia e repubblica

Art. 1

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
2. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.



Diritti inviolabili dell'uomo

Art. 2

1. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [...]



Liberi di... (*liberté*)

- essere liberi (art. 13)
- domicilio (art. 14)
- comunicazione (art. 15)
- circolazione (art. 16)
- riunione (art. 17) ed associazione (art. 18)
- religione (art. 19)
- pensiero (art. 21)
- ricerca scientifica (art. 33)
- insegnamento (art. 33)
- iniziativa economica (art. 41)



Uguali (*égalité*)

Art. 3

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali



Solidali (*fraternité*)

Art. 2

1. La Repubblica [...] richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.



Rapporti internazionali

Art. 11

1. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.



La forma di governo: suddivisione dei poteri



| <i>Potere</i> | <i>Stato</i> | <i>Regioni</i> | <i>Enti locali</i> |
|-----------------------------|---|------------------------|--|
| Legislativo | Parlamento (= Camera dei Deputati e Senato) | Consiglio Regionale | |
| Esecutivo | Consiglio dei Ministri | Giunta regionale | Organi di governo (es. Giunta comunale) |
| Giudiziario | Magistratura | | |
| Presidente della Repubblica | | | |
| Corte costituzionale | | | |

La forma di governo: pluralismo istituzionale

Art. 5

1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [...] adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.


Art. 114

1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Il potere legislativo



Iter legis parlamentare ordinario



Potere legislativo del Governo

Decreto legislativo (art. 76)

- necessaria una legge di delega con determinazione di principi e criteri direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti.

Decreto legge (art. 77)

- in casi straordinari di necessità e d'urgenza
- il giorno stesso dell'approvazione, il Governo deve presentare il decreto alle Camere per la conversione, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, altrimenti perde efficacia sin dall'inizio

Procedimento di revisione costituzionale

Artt. 138 e 139

- Camera e Senato devono approvare la proposta di revisione del testo costituzionale ciascuna con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi.
- nella seconda votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.




Procedimento di revisione costituzionale

Le leggi di revisione costituzionale sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda, alternativamente:

- un quinto dei membri di una Camera
- cinquecentomila elettori
- cinque Consigli regionali.

Non si procede al *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.




Procedimento di revisione costituzionale

Non può mai essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana (art. 139)



Alcune considerazioni



Che cosa bolle in pentola?



Proposte di leggi di revisione costituzionale

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari (A.C. 1585 – approvata dal Senato il 7/02/2019)

- deputati: da 630 a 400
- senatori: da 315 a 200

Progetti di legge di revisione costituzionale

Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum* (A.C. 1173-726-727-1447-A)

- *referendum* propositivo: sulle proposte di legge presentate da almeno 500.000 elettori e non approvate dalle Camere entro 18 mesi dalla presentazione o approvate in un testo diverso da quello presentato (in questo caso il *referendum* riguarda entrambi i testi con possibilità di esprimere preferenza per uno dei due)
- *quorum* funzionale: $\frac{1}{4} + 1$ degli aventi diritto al voto

Progetti di legge di revisione costituzionale

Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum* (A.C. 1173-726-727-1447-A)

- *referendum* abrogativo: sostituzione del *quorum* strutturale (= perché il *referendum* sia valido deve partecipare alla votazione il 50% +1 degli aventi diritto) con un *quorum* funzionale «qualificato» (= perché la proposta venga approvata i voti a favore devono essere la maggioranza e devono corrispondere al 25% + 1 degli aventi diritto al voto)

L'autonomia differenziata regionale (art. 116, comma 3, Cost.)

Attribuzione alle Regioni di **ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia** nelle 20 materie di legislazione concorrente + 3 di legislazione esclusiva statale, fra cui:

- istruzione;
- professioni;
- **tutela della salute;**
- governo del territorio;
- **grandi reti di trasporto e di navigazione;**
- rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni
- **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**

L'autonomia differenziata regionale (art. 116, comma 3, Cost.)

Le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti gli enti locali, **sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.**

Ad oggi stanno trattando l'intesa con il Governo le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Hanno recentemente avviato le trattative le Regioni Piemonte, Toscana, Liguria e Marche.

